SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. **617**.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). — 1.* I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Art. 2.

Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Art. 4.

Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 5.

Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Art. 6.

Interessi su depositi e conti dello Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Art. 7.

Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali.

3. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT alla data di entrata in vigore del presente decreto ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0663

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. **618.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato *A*, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione).* — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ.*

4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività

industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni).* — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto, che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato *A*, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1*. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recipimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, entro i successivi novanta giorni.».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1*. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzioni di presidente;

b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali)*. — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) due esperti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto del Dipartimento della protezione civile;

d) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ANPA, dell'ISPESL, dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti legati al rilascio di sostanze tossiche, nonché dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per le competenze sull'ambiente marino.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emer-

genza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1.* Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizione formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità delle stesse previsti.».

Art. 14.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Aggiornamento normativa tecnica).* — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Ispezioni).* — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite degli ispettorati del lavoro, nonché dell'ICRAM.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 16.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, adotta il decreto di cui all'articolo 21, comma *5-quater,* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale o interregionale».

4. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «da due a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quindici milioni».

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali, è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

6. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di dichiarazione, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali, è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

Art. 17.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Aggiornamento del rapporto di sicurezza)*. — *1*. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.».

Art. 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1992, concernente determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le venti unità sono così distribuite:

IX qualifica:

ingegnere direttore: n. 1 unità;

chimico direttore: n. 1 unità;

VIII qualifica:

chimico direttore: n. 1 unità;

fisico direttore: n. 1 unità;

geologo direttore: n. 1 unità;

ingegnere direttore: n. 2 unità;

analista di sistema: n. 1 unità;

biologo direttore: n. 1 unità;

VII qualifica:

ingegnere: n. 2 unità;

programmatore di sistema: n. 1 unità;

collaboratore amministrativo: n. 1 unità;

VI qualifica:

assistente statistico: n. 1 unità;

programmatore: n. 1 unità;

assistente linguistico: n. 1 unità;

IV qualifica:

dattilografo: n. 2 unità;

addetto alle unità di acquisizione dati: n. 2 unità.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferiti al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio, da enti o istituti pubblici di ricerca, trenta esperti in materia di rischio industriale per il supporto alle attività tecnico-scientifiche previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 18, 20-*bis* e 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferiti al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio, da enti o istituti pubblici di ricerca, trenta esperti in materia di rischio industriale per il supporto alle attività tecnico-scientifiche previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 18, 20-*bis* e 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'utilizzazione degli esperti di cui al comma 6 si provvede mediante trasferimento delle relative risorse finanziarie dai bilanci degli enti di provenienza all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

8. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Per le finalità di cui al comma 4, la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

10. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1994.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.597 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.200 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

Art. 21.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 22.

1. Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis (Sistema di gestione della sicurezza)*. — *1.* È istituito un "sistema di gestione della sicurezza" per le imprese che svolgono attività industriali soggette agli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 4, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza mediante:

a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle imprese di politiche, programmi e sistemi di gestione della sicurezza in relazione ai loro siti;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficienza di tali elementi;

c) l'informazione del pubblico sulla sicurezza degli stabilimenti.

2. Ferma la procedura relativa al rapporto preliminare di sicurezza nella fase di nulla-osta di fattibilità di cui agli articoli 9 e 18, gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività delle imprese che aderiscono al sistema di cui al comma 1 sono curati da un verificatore esterno specificamente accreditato. A tal fine il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle proposte della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14:

a) individua l'ente dotato di specifiche competenze tecnico-scientifiche nel settore e l'autorizza all'attività di accreditamento dei verificatori, nonché alla formazione, disciplina ed aggiornamento dell'elenco dei verificatori stessi;

b) stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco nazionale dei verificatori e fissa l'ammontare dei diritti annuali di iscrizione.

3. L'adesione al "sistema di gestione della sicurezza" è volontaria ed avviene sulla base di apposita comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale, con la quale le imprese interessate si impegnano a predisporre un documento che, in aggiornamento e ad integrazione del rapporto di sicurezza, definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed un sistema di gestione con le relative procedure. Tale documento unitamente al rapporto di sicurezza deve contenere i seguenti elementi:

a) gli obiettivi generali, la strategia e gli obiettivi specifici stabiliti dal fabbricante in materia di limitazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) i principi e i criteri su cui si fondano le disposizioni adottate per prevenire e affrontare gli incidenti rilevanti;

c) la descrizione dei pericoli e le misure ritenute necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

d) l'organizzazione e le procedure necessarie per attuare e gestire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché la designazione di personale adeguatamente qualificato e preparato;

e) il programma riguardante l'attuazione delle misure, la valutazione della loro efficacia e l'introduzione di miglioramenti;

f) la revisione periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione da parte del fabbricante, al fine di verificare l'efficacia rispetto alle norme applicabili, nonché un programma di verifiche sistematiche sulla sicurezza.

4. Il fabbricante che intenda avvalersi del sistema di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'adesione volontaria al sistema di gestione della sicurezza, presenta ad un verificatore iscritto all'elenco nazionale dei verificatori il rapporto di sicurezza aggiornato ed integrato con il documento di cui al comma 3, stabilisce con il verificatore le modalità ed i tempi per la formulazione delle conclusioni finali e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Il verificatore, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le proposte di conclusione sul rapporto di sicurezza e sul sistema di gestione, comprensivo delle eventuali prescrizioni integrative e dei relativi tempi di attuazione, e ne attesta la veridicità. Il verificatore invia gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale, che si esprime sulla proposta di conclusione entro i successivi quarantacinque giorni, ovvero richiede al verificatore di completare le conclusioni nelle parti ritenute inadeguate. Non è ammessa la procedura di interruzione dei termini per l'espressione del parere del comitato senza una adeguata motivazione in relazione alle eventuali prescrizioni integrative sulla sicurezza degli impianti.

6. Qualora il comitato non esprima il parere entro il termine di trenta giorni, le proposte di conclusione si intendono approvate ed il comitato invia gli atti al fabbricante, alla regione, ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno, nonché alle autorità di cui al comma 8 dell'articolo 18.

7. Restano ferme le funzioni di coordinamento e indirizzo del Ministro dell'ambiente, ai sensi degli articoli 13 e 14; tali funzioni sono esercitate anche nel merito delle procedure di cui al comma 5.

8. È fatta salva la responsabilità civile e penale del fabbricante e del verificatore.

9. Con le procedure previste al presente articolo il fabbricante può provvedere all'aggiornamento del rapporto di sicurezza.».

2. Il «sistema di gestione di sicurezza» di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, diviene operativo decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nazionale dei verificatori e da tale data il fabbricante può avvalersi della predetta procedura.

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis (Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali)*. — *1.* Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni, in conformità alla deliberazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, che indica i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individua gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria

rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano, predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente che, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile, lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al medesimo comma 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994.».

Art. 24.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO A

(previsto dal comma 2

dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore .... /......... /......... /....

(N. Progressivo)

(Comune-USL-ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

.....\/..........\/.........\/....

Rif. Pubblica Amm.ne ______________________
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ______________________
(telefono)

____
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ______________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ______________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Sezione 3

(data)

..../......../......../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ______________________

(ragione sociale)

____

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

.../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Evento Iniziale		Condizioni			
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0
				in fase gas vapore ad alta velocità	0
	no	in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:	si	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suclo	0
	no	in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. .../ ..../...
(N.Progressivo)

- -
- -
- -
- -
- -
- -

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

- -
- -
- -
- -
- -

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l' abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell' ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

94G0658

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. **619.**

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati «tossici e nocivi» i residui che:

a) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili «tossici e nocivi» ai sensi della lettera *a)*;

c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli « T » e/o « F » e/o « T+ » e/o « C » e/o « Xn » e/o « Xi » di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.

Art. 2.

Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le attività finalizzate al riutilizzo dei residui effettuate nell'ambito dell'impresa che li produce. Tali attività costituiscono parte integrante della produzione.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, destinati al riutilizzo, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

b) ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti;

c) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;

d) alle attività di raccolta di residui, destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni che operano anche a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, all'individuazione dei residui esclusi di cui al comma 2.

4. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

5. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, promuove la istituzione ed il funzionamento della Borsa dei residui destinabili a recupero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale Borsa avrà carattere nazionale e dovrà essere gestita con strumenti informatici e telematici. I dati e le informazioni sulle quotazioni e sui flussi di scambio desunti dalla Borsa dei residui saranno utilizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione ai fini della quotazione di nuovi materiali nelle borse merci ufficiali nei listini e nei mercuriali. Alla copertura dei costi di gestione della Borsa dei residui destinabili a recupero, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, a carico degli utenti, da approvarsi con delibere camerali.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 5, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 5, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento ove sono stati prodotti;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento o riutilizzo;

d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso lo stabilimento di produzione o di riutilizzo;

e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

Art. 4.

Raccolta e trasporto

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui derivanti da cicli di consumo e provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985, ovvero in applicazione di accordi volontari sottoscritti dalla pubblica amministrazione;

b) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

c) dei residui destinati al riutilizzo provenienti da raccolte finalizzate previste da norme statali e regionali in attuazione dei piani di gestione o da specifici accordi volontari;

d) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

Art. 5.

Comunicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, nei successivi novanta giorni, può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione degli effetti già prodotti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.

4. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo.

5. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenei e uniformi.

7. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni, nonché al rilascio, a richiesta ed applicando i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi validità per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivante dalle attività di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

8. Tutti i residui derivanti dall'esercizio di sport ufficiali da parte di società sportive operanti senza fini di lucro sono destinati al riutilizzo.

Art. 6.

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, vengono contestualmente definiti gli specifici requisiti di sicurezza

e i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo ove, per le particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale già previste in via generale.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 7.

Movimenti transfrontalieri

1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

3. Entro il termine previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 4.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I registri di carico e scarico dei rifiuti, dei residui destinati al riutilizzo e dell'olio usato possono essere tenuti anche dalle organizzazioni di categoria interessate o da loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

4. Non è altresì punibile chi, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nelle condizioni di cui all'articolo 15.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, non è punibile chiunque, avendo richiesto all'autorità competente l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione medesima, provveda allo stoccaggio nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti medesimi.

6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) il comma 2 dell'articolo 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.

3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 6, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.

5. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438 e 7 settembre 1994, n. 530, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, e all'articolo 5, comma 1, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione.

6. Sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi del comma 5 l'autorità competente si pronuncia entro i centoventi giorni successivi alla presentazione. L'autorizzazione non può essere negata qualora l'attività venga comunque esercitata nel rispetto delle norme tecniche prescritte per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dei relativi limiti di emissione e di scarico.

Art. 15.

Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso insediamento dove sono svolte le attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti;

b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984; del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. La comunicazione di cui alla lettera *e)* del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera *f)* del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Le imprese che effettuano nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1 lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dell'insediamento industriale, commerciale o artigianale nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 16.

Semplificazioni delle attività di smaltimento

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

4. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni, nonché al rilascio, a richiesta ed applicando i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi validità per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivante dalle attività di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

6. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante estrazione di energia con produzione di calore ed elettricità. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

8. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di

organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

9. Le regioni prevedono idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che quella combustibile venga avviata all'incenerimento nella massima quantità possibile.

10. È fatto divieto di riutilizzo dei residui inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni edili, senza i trattamenti prescritti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, effettuati mediante impianti fissi assoggettati alle norme del presente decreto. È altresì vietata la collocazione dei predetti materiali nelle discariche di seconda categoria di tipo *A*, di cui alla delibera in data 27 luglio 1984 richiamata nell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, come rifiuti, senza che sia preventivamente separata la frazione non inerte.

Art. 17.

Modifiche di disposizioni finanziarie

1. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

3. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto-legge n. 361 del 1987 e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» sono inserite le seguenti: «e consorzi tra i comuni».

5. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno,».

Art. 18.

Modifiche di disposizioni autorizzative

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da parte del comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

2. È differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

3. Il termine di novanta giorni di cui al punto 3 della tabella *C)* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate entro il 31 dicembre 1994, decorre dal 1° gennaio 1995.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti relative alle attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 19.

Osservatorio

1. Il Ministro dell'ambiente, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, istituisce un osservatorio finalizzato all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei materiali di cui all'articolo 2, comma 5, nonché delle norme tecniche e dell'elenco dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, stabilendone, con proprio decreto, organizzazione e modalità di funzionamento.

2. L'osservatorio è composto da nove membri, compresi il presidente ed il segretario, designati, rispettivamente, quattro dal Ministro dell'ambiente, tre dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 20.

Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3.* Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente

applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.»;

b) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Fino al 1° gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare i comuni nella misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre 1994. Il termine per effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente a tale periodo, è differito al 30 novembre 1994.».

3. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

Art. 21.
Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente, in data 5 settembre 1994 e 29 settembre 1994, pubblicati nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994, relativi, rispettivamente, agli elenchi di cui agli articoli 2 e 5 ed alle norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

Art. 22.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

COSTA, *Ministro della sanità*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0659

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. **620**.

Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi compiti istituzionali, in relazione all'imminente avvio dell'anno accademico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0660

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. **621**.

Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pronto avvio dei regolamenti (CEE) numero 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

2. L'E.I.M.A. eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonché in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0661

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1994, n. **622.**

Interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento degli edifici ospitanti, o destinati ad ospitare, uffici giudiziari della città di Palermo, per la realizzazione di impianti e per la fornitura di dotazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano anche ai lavori di competenza dell'amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della città di Palermo, nonché per la realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano anche ai lavori di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione e la ristrutturazione di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari nella città di Palermo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0662

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1994, n. **623.**

Modificazione al regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con il quale è stato adottato il «regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Tenuto conto che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota n. 5701 del 24 marzo 1994, ha chiesto l'integrazione dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto sopra citato al fine di comprendere anche il

Corpo forestale dello Stato, facente parte delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tra gli organismi per i quali è richiesto il possesso della cittadinanza italiana ai fini dell'accesso ai relativi impieghi;

Ritenuto che occorre provvedere alla richiesta integrazione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 1994 di delega di funzioni all'on. prof. Giuliano Urbani, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *d)* dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, è sostituita dalla seguente:

«*d)* i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 365

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R n. 174/1994, come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:

a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia;

c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) *i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.*

2. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— L'art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è così formulato:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì Forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le Forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del

Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. n. 174/1994 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — *1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

— Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

94G0654

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1994.

Approvazione di un progetto a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Puglia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo e dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, foglio n. 315, recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Puglia»;

Visto il decreto 29 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993, registro n. 2, foglio n. 10, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Visto l'art. 2, comma terzo, della legge n. 556/1988;

Considerato che il progetto destinatario del finanziamento è stato, a suo tempo, ritenuto ammissibile dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma secondo, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il progetto a carattere regionale per la regione Puglia di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi al soggetto concessionario per l'opera e per il relativo investimento ammissibile, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalla convenzione relativa all'attuazione del progetto da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 settembre 1994

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

ALLEGATO

Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465,
convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI
PER PROGETTI REGIONE PUGLIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investim ammiss a contrib L milioni	Contrib conto capitale L milioni	Contrib conto interessi (Annuo) L milioni
Bari. .	Hotel 7 Mari ammod. e ampliam.	Hotel 7 Mari S.n.c.	2100	645	33,9

94A7048

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1994.

Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b), e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive, concernente l'istituzione nelle amministrazioni pubbliche, nel contesto della ridefinizione delle unità organiche, degli uffici per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta l'opportunità di definire principi e linee di riferimento per l'istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico, in modo da assicurare una sollecita e compiuta attuazione del citato art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 ottobre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

I. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.

La presente direttiva definisce i principi e le modalità per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive, di seguito denominati uffici.

Ai principi della direttiva, con gli opportuni adeguamenti in funzione delle risorse disponibili e delle esperienze maturate, dell'attività svolta, delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e degli ordinamenti, si uniformano le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

II. LE FINALITÀ.

L'attività degli uffici è finalizzata a:

dare attuazione al principio della trasparenza dell'attività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione;

rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;

proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento delle modalità con cui le amministrazioni si propongono all'utenza.

III. LE ATTIVITÀ.

Gli uffici svolgono le seguenti attività:

servizi all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

informazioni all'utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti, e sulle modalità di erogazione dei servizi;

ricerca ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza;

promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l'informazione sui diritti dell'utenza nei rapporti con le amministrazioni.

IV. I SUPPORTI TECNOLOGICI.

Lo svolgimento delle attività di documentazione da parte degli uffici è favorito dalla disponibilità di sistemi automatizzati di raccolta delle immagini e dei documenti, di classificazione e di ricerca degli stessi, basati su stazioni di lavoro avanzate o personal computer.

Gli uffici utilizzano, quale ambiente tecnologico per lo svolgimento delle attività di competenza, i servizi di accesso polifunzionale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da istituire in conformità alle modalità di interconnessione definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed alle specifiche organizzative e funzionali indicate dal Dipartimento della funzione pubblica.

A tali fini, il Dipartimento della funzione pubblica promuove e realizza progetti sperimentali, utilizzando i fondi di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed all'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

V. I FRUITORI DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI.

Si rivolgono agli uffici (di persona, per iscritto, via fax o telefonicamente) le persone giuridiche e fisiche interessate a richiedere informazioni sulle attività, le strutture ed i servizi delle amministrazioni pubbliche. A titolo esemplificativo, gli aventi diritto di accesso agli atti dei procedimenti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ed i titolari di interessi personali e concreti di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della predetta legge.

VI. IL LIVELLO DEGLI UFFICI.

Gli uffici sono istituiti, di norma, laddove si svolge l'attività di amministrazione attiva di maggior contatto con i cittadini-utenti.

Le funzioni di promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività degli uffici sono svolte, ove ne ricorrano le condizioni, da una unità centrale individuata dalle amministrazioni.

Il livello degli uffici e adeguato alla struttura, all'impianto organizzativo, alle dimensioni ed alla natura dell'attività svolta dalle amministrazioni.

Agli uffici sono preposti responsabili in possesso di qualifica dirigenziale, al fine di assicurare un adeguato livello di rappresentatività ed una concreta capacità di dialogo e di collaborazione con le strutture della amministrazione di appartenenza.

Gli uffici rappresentano il «luogo d'incontro» fra l'utenza e le strutture pubbliche, che emanano provvedimenti amministrativi e/o erogano servizi; la loro istituzione non modifica le funzioni e l'organizzazione delle amministrazioni, né deve creare sovrapposizione di competenze.

VII. L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.

1. *Accoglienza.*

E' necessario che gli uffici:

siano collocati in locali facilmente individuabili ed accessibili, con ampia ricettività di parcheggio ed agevole raggiungibilità con i mezzi di trasporto.

A tali fini, è opportuno ricorrere ad intese e convenzioni con le amministrazioni comunali, anche mediante accordi globali per tutti gli uffici compresi in uno stesso contesto urbanistico;

rendano note le modalità di accesso (toponomastico, postale, telefonico, posta elettronica, fax, ecc.);

osservino un orario di ricevimento del pubblico distribuito anche nelle ore pomeridiane;

utilizzino personale con approfondita conoscenza dell'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza, professionalmente qualificato per l'accoglienza del pubblico e delle istanze presentate e per la ricezione delle richieste di informazioni attraverso sistemi telematici, di posta elettronica, videotel, postali, telefonici (numero verde).

Gli uffici assicurano, in ogni caso, una risposta alle istanze presentate, con le seguenti modalità:

2. *Risposte immediate.*

A tali fini, vengono raccolte informazioni e documentazione (schede, pubblicazioni, video, documentazione cartacea) ed attivati collegamenti telematici con banche dati, anche di altre amministrazioni, e/o di organismi privati.

3. *Risposte differite.*

Nel caso la rilevazione dello stato di un procedimento o l'acquisizione di documentazione richiedano una ricerca più complessa, anche per la mancanza di idonei supporti informatici e telematici o per carenza o insufficiente qualificazione del personale, la risposta sarà fornita, anche via telefono o fax, in un termine di tempo brevissimo, di norma non superiore a 48 ore. Dell'avvenuta risposta sarà data comunicazione all'ufficio.

VIII. ANALISI E RICERCA SULL'UTENZA.

Gli uffici organizzano sistematicamente indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze.

L'attività di ricerca è, inoltre, funzionale alla programmazione di iniziative di comunicazione e di formazione ed alla formulazione di proposte di adeguamento dell'organizzazione e delle procedure delle amministrazioni.

IX. LA COMUNICAZIONE.

Le amministrazioni, in collaborazione con gli uffici, promuovono e realizzano, in attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e sulla base delle informazioni acquisite attraverso le indagini, iniziative di comunicazione di pubblica utilità, utilizzando strumenti grafici, editoriali, audiovisivi, radiotelevisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, ai fini di assicurare la conoscenza di normative, strutture e servizi, nonché di informare sui diritti dell'utenza nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

X. IL PIANO ANNUALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.

Per l'attuazione della normativa recata dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive, le amministrazioni statali promuovono le iniziative di comunicazione di pubblica utilità con il coordinamento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si caratterizza, quindi, come struttura tecnica di servizio.

I programmi delle amministrazioni sono trasmessi al Dipartimento entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche con riserva di successivo accertamento e comunicazione della copertura finanziaria, in modo da consentire al Dipartimento di predisporre lo schema di piano annuale di coordinamento, previsto dal citato art. 12, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per omogeneità di esposizione, i programmi di comunicazione delle amministrazioni si riferiranno ad iniziative riguardanti campagne di informazione su temi specifici, campagne pubblicitarie istituzionali con previsione di gara europea, attività editoriali, audiovisivi, attività di comunicazione diretta al cittadino, attività di comunicazione interna, mostre, fiere, esposizioni, convegni, seminari e congressi.

XI. LA FORMAZIONE.

La scuola superiore della pubblica amministrazione predispone progetti di formazione distintamente per dirigenti ed operatori degli uffici.

La realizzazione dei corsi è curata per le prime edizioni direttamente dalla scuola e successivamente dalle amministrazioni o da qualificate istituzioni pubbliche e/o private, con la supervisione della scuola medesima.

XII. LE SANZIONI PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLA DIRETTIVA.

La inosservanza alla presente direttiva è valutata ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

XIII. COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita, presso il dipartimento della funzione pubblica, una commissione per l'attuazione della normativa recata dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993, della quale fanno parte sette componenti in rappresentanza, rispettivamente, del dipartimento della funzione pubblica, che la presiede, del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), delle regioni, designato dalla Conferenza Stato-regioni, nonché due responsabili di uffici.

Alla commissione sono attribuite le seguenti competenze:

consulenza, assistenza tecnico-organizzativa alle amministrazioni e coordinamento generale delle attività finalizzate alla istituzione ed al funzionamento degli uffici;

monitoraggio, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sullo svolgimento delle iniziative di formazione e di aggiornamento del personale degli uffici;

promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ai cittadini-utenti;

analisi e ricerche sulla evoluzione dei bisogni dell'utenza e sulla qualità dei servizi erogati;

parere sul programma annuale di comunicazione di pubblica utilità, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

XIV.

Il Governo s'impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare compiuta effettività ai contenuti della presente direttiva.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrata alla Corte dei conti il 21 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 363

94A7049

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1994.

Ulteriori integrazioni all'ordinanza 31 marzo 1994 diretta a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le proprie ordinanze dirette a fronteggiare l'emergenza determinatasi nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 settembre 1994, ha nominato il prefetto Caselli commissario del Governo nella regione Campania e che conseguentemente il dott. Improta ricopre ormai solo la carica di prefetto di Napoli;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il prefetto di Napoli, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, è nominato commissario delegato e subentra al commissario del Governo nella regione Campania nell'espletamento delle funzioni dirette ad attivare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 1994, come modificata e integrata con le ordinanze 31 marzo 1994, 16 aprile 1994 e 23 giugno 1994.

2. A decorrere dalla medesima data, le aperture di credito disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore del commissario del Governo nella regione Campania per la finalità di cui alle ordinanze sopracitate, che risultano parzialmente utilizzate, devono essere ridotte all'effettivo pagato e la disponibilità finanziaria rimanente, che viene a ricostituirsi sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere accreditata sulla contabilità speciale del prefetto di Napoli. Le aperture di credito totalmente inutilizzate devono, invece, essere annullate e riemesse a favore del prefetto di Napoli.».

Art. 2.

All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1994 sono aggiunte, dopo la parola «milioni», le seguenti: «, che è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferito al commissario ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Art. 3.

La lettera *b)* dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1994, così come modificato dall'art. 1, n. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 giugno 1994, è così sostituita:

«*b)* quanto a lire 80.050 milioni, mediante la revoca di finanziamenti destinati all'attuazione di altri interventi ambientali relativi alla regione Campania.».

Art. 4.

All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1994 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«autorizzare nuovi impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossici e nocivi;

autorizzare nuovi impianti di smaltimento di residui di cui all'art. 8 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619;

revocare le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero.».

Art. 5.

L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1994, aggiunto dall'art. 1, n. 8, dell'ordinanza 23 giugno 1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Per il servizio di smaltimento effettuato attraverso gli impianti pubblici e privati di cui alla presente ordinanza, il commissario fissa una apposita tariffa, determinata in considerazione degli specifici costi di investimento e di esercizio degli impianti, nonché di quelli relativi alla bonifica ed al ripristino delle aree. Tali valutazioni costituiranno il polo di riferimento per gli stanziamenti finanziari a termine, resi indispensabili al fine di assicurare la continuità del servizio nel passaggio dal privato al pubblico, con obbligo di rendicontazione delle spese da parte del destinatario.».

Art. 6.

Per il conferimento dei rifiuti a discarica o in impianti di smaltimento, il commissario stipulerà contratti in cui i corrispettivi pagati siano commisurati alla quantità e qualità dei rifiuti effettivamente conferiti.

Il commissario, entro il 29 novembre 1994, revocherà i contratti in corso stipulati a corpo, provvedendo nel contempo alla stipula dei nuovi accordi.

Roma, 7 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7130

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 ottobre 1994.

Cessazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
E
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1991 con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993, con cui è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla Rappresentanza diplomatica in Addis Abeba, possono ritenersi cessate le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia;

Ritenuto che tale cessazione dello stato di necessità va dichiarata anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981 n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È dichiarato cessato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Roma, 21 ottobre 1994

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
CORRIAS

Il direttore generale dei servizi civili
SCOZ

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

94A7093

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 ottobre 1994.

Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, relativo alle competenze della commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visto il parere espresso dalla commissione unica del farmaco nella seduta del 27 giugno 1994, sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Considerato che le suddette domande, inizialmente non conformi al decreto ministeriale 18 febbraio 1991 e successive modificazioni, sono state in seguito regolarizzate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica» ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

2. Le confezioni delle specialità medicinali di cui al comma 1, riportanti l'avvertenza «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA» (o altra analoga) debbono essere ritirate dal commercio entro il 31 gennaio 1995.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.
Alfazina	Salus	AD 10 supposte 400 mg	018090011
Alfazina	Salus	BB 10 supposte 200 mg	018090023
Balsacetil	BKF	30 capsule 500 mg	025398013
Balsacetil	BKF	AD flac sosp 200 ml	025398025
Balsacetil	BKF	BB flac sosp 200 ml	025398037
Balsacetil	BKF	AD 10 supposte g 1,2	025398049
Balsacetil	BKF	BB 10 supposte g 0,500	025398052
Cantabilin	Formenti prodotti	40 confetti 300 mg	021300025
Centellase	Roussel Pharma	30 compresse 30 mg	016222073
Centellase	Roussel Pharma	pomata dermica 30 g 1%	016222010
Centellase	Roussel Pharma	polvere dermica 20 g 2%	016222022
Ciliar	Crinos	10 flaconcini aerosol 300 mg	025965017
Ciliar	Crinos	30 capsule 200 mg	025965029
Ciliar	Crinos	mite 30 capsule 100 mg	025965031
Ciliar	Crinos	30 bustine 200 mg	025965043
Ciliar	Crinos	mite 30 bustine 100 mg	025965056
Clevian	Aesculapius	gel 50 g 1%	027224031
Diprorecto	Schering Plough	tubo g 30 pomata	025535016
Diprorecto	Schering Plough	10 supposte	025535028
Elmex	Crinos	gel tubo 25 g	026487013
Fitostimoline	Damor	crema g 32	009115027
Fitostimoline	Damor	10 garze medicate	009115039
Flogofenac	Ecobi	gel 50 g 1%	025536044
Granoleina	Sifi	30 perle 100 mg	007494014
Granoleina	Sifi	50 perle 100 mg	007494026
Guaiacalcium complex	Celsius	sciroppo 200 ml	022895027
Lactipan	Ibi	liof 30 bustine 80 mg	004262034
Levostab	Formenti prodotti	spray flac 10 ml 0,5 mg/ml	028127013
Masor	Formenti prodotti	AD 30 bustine 270 mg	025424021
Masor	Formenti prodotti	BB 30 bustine 180 mg	025424033
Masor	Formenti prodotti	AA 10 supposte 720 mg	025424045
Masor	Formenti prodotti	BB 10 supposte 360 mg	025424058
Masor	Formenti prodotti	aerosol 10 flac liof	025424072
Mictasol	Zoja	Blue 50 confetti	004300024
Miotyn	Ibirn	10 capsule opercolate 50 mg	027226012
Miotyn	Ibirn	10 flac.ni monodose 50 mg	027226036
Muciclar	Vecchi & C. Piam	sciroppo 0,3% 200 ml	025009022
Muciclar	Vecchi & C. Piam	retard 20 capsule 75 mg	025009059
Muciclar	Vecchi & C. Piam	30 bustine 30 mg	025009085
Mucolene	Formenti prodotti	aerosol 6 fiale 3 ml 20%	025225018
Mucolene	Formenti prodotti	spray rinologico 12,5 ml 5%	025225020
Naprius	Magis	gel 30 g	024667089
Neoiodarsolo	Baldacci	10 flaconcini orali 15 ml	023296027
Ortodermina	Salus	pomata 50 g 5%	005556016
Potassion	Miba	efferv 40 bust	009209038
Proctosedyl	Roussel Pharma	pomata 20 g	013868031
Proctosedyl	Roussel Pharma	6 supposte	013868043
Proxil	Rottapharm	pomata 5% 50 g	024116105
Rectoreparil	Ibi	10 supposte	023470053

Specialità	Ditta	Confezione	N AIC
Rectoreparil	Ibi	pomata 40 g	023470065
Reparil gel	Ibi	est 40 g	022283016
Reparil gel	Ibi	2% uso est 40 g	022283030
Retinol	Intes	20 capsule	022471015
Seki	Astra Simes	20 confetti 10 mg	024427015
Seki	Astra Simes	sciroppo 200 ml	024427041
Seki	Astra Simes	gocce flac 25 ml sosp	024427054
Silepar	Ibirn	30 capsule 200 mg	024591036
Silepar	Ibirn	30 bustine 200 mg	024591048
Solucis	Magis	20 bustine 5 g	025979016
Solucis	Magis	30 bustine 5 g	025979028
Solucis	Magis	sciroppo 200 ml	025979030
Solucis	Magis	forte sciroppo 10 g 200 ml	025979055
Ticoflex	Farma Uno	gel 50 g	025769035

94A7094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 22 ottobre 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di S. Alfio.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985. n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di S. Alfio, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«partendo 200 metri a valle della s.p. n. 59/III, lungo il limite amministrativo con il comune di Mascali, il perimetro di vincolo procede parallelamente alla s.p. n. 59/III in direzione sud, fino al confine comunale con il comune di Milo. Segue poi i limiti amministrativi con i comuni di Giarre e Mascali per tornare, quindi, al punto di partenza»;

Accertato che il predetto verbale del 15 luglio 1991 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di S. Alfio e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Rilevato che hanno prodotto opposizione alla proposta di vincolo:

alcuni cittadini di S. Alfio con atti del 17 dicembre 1991 e del 27 dicembre 1991;

alcuni consiglieri del comune di S. Alfio con atto del 30 dicembre 1991;

atti tutti trasmessi all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dal sindaco di S. Alfio con nota n. 3462 del 2 settembre 1993;

Considerato che le predette opposizioni sono da ritenersi inammissibili, perché pervenute oltre i termini prescritti dall'art. 3 della legge n. 1497/1939 e, comunque, nel merito generiche e prive di fondamento;

Rilevato, in proposito, che il vincolo paesistico non è di ostacolo all'economia locale né all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma è preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze di

tutela paesistica. Peraltro, il territorio comunale di S. Alfio risulta interamente vincolato paesaggisticamente, in quanto il presente decreto integra i precedenti provvedimenti di vincolo di cui al decreto del presidente della regione Sicilia n. 885 del 20 maggio 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 29 del 22 giugno 1968, ed al decreto del presidente della regione Sicilia n. 1977 del 3 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 16 febbraio 1974;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 15 luglio 1991 a supporto della proposta di vincolo di parte del territorio comunale di S. Alfio, come sopra descritta, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona, che occupa un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geo-morfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere, nella loro globalità, le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 15 luglio 1991, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di S. Alfio, in conformità della proposta del 15 luglio 1991 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, parte del territorio comunale di S. Alfio, descritta come sopra e delimitata in rosso e campitura gialla nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di S. Alfio perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di S. Alfio, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di S. Alfio.

Palermo, 22 ottobre 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA.
(Verbale n. 51 del 15 luglio 1991).

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 16,30, in Catania, nella sede della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania - Via Luigi Sturzo n. 80, si è riunita — a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione del 5 luglio 1991, prot. n. 4807/II «R.A.» — la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche di cui al decreto del presidente della regione Sicilia 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31, con D.A. n. 591 del 16 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991, registro n. 2, foglio n. 239, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) S. Alfio - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

(Omissis).

Poiché i quattro punti dell'ordine del giorno riguardano un solo argomento interessante comuni limitrofi che posseggono medesime caratteristiche panoramiche, paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche, il presidente propone ai presenti di discutere unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, allo scopo di evitare successive ripetizioni di interventi; la votazione, invece, dovrà avvenire su ogni singolo argomento.

Precisa, altresì, che al momento della votazione il dott. La Fico Cuzzo Franco dovrà allontanarsi.

La proposta viene accolta da tutti i componenti la commissione.

Il presidente, dott. Elena Tomasello, inizia la discussione dei punti all'ordine del giorno chiarendo che le aree prese in considerazione, ai fini della proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, occupano un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna; dove, particolarmente vari e ancora sufficientemente conservati, sono quei valori ambientali-paesaggistici, naturalistici e architettonici.

In particolare, le visuali panoramiche che si godono dai punti di vista più significativi riguardano:

la fascia costiera da Fiumefreddo ad Acireale;

le propaggini meridionali dei Monti Peloritani con Castelmola e Taormina;

il massiccio etneo;

il basso versante etneo con i conetti avventizi, nonché le stesse aree prese in esame come la «Timpa» di Nunziata e il Vallone «Salto del Corvo» tra Nunziata e Puntalazzo.

Le aree, a vocazione spiccatamente agricola, non hanno ancora subito certe forme di aggressione che hanno colpito di contro il versante meridionale etneo.

Ma i primi segni di un cambiamento in tale direzione cominciano, purtroppo, a verificarsi.

L'arch. Mappa sottolinea l'importanza di controllare il territorio per apporre altri vincoli.

Il presidente, a questo punto, illustra i vari aspetti delle zone dei comuni di S. Alfio, Giarre, Mascali e S. Venerina proposti per il vincolo in discussione e, successivamente, dà la parola al dott. La Fico per descrivere nel dettaglio gli aspetti geo-morfologici dei territori interessati.

Aspetti geo-morfologici.

Il dott. La Fico fa presente che le aree oggetto della proposta di vincolo sono caratterizzate, dal punto di vista morfologico, da una grande varietà di aspetti che sono in relazione alla copertura lavica, più o meno recente e alla esistenza di scarpate più o meno pronunciate, dovute alla tettonica regionale.

In particolare, questa parte del vulcano rientra in una fascia delimitata a monte dalle isoipsa di quota 900 e a valle della isoipsa di quota 100, caratterizzata da pendii dolci costantemente degradànti da ovest verso est interrotti da ripidi scoscendimenti localmente denominati «Timpe» che danno una particolare suggestione al paesaggio e costituiscono dei veri e propri balconi panoramici.

La presenza, a margine nord dell'area, della colata lavica del 1928, crea con la sua morfologia, un interessante elemento di rottura con l'andamento più dolce dell'orografia circostante.

In tutte le aree è presente un vero e proprio reticolo idrologico, rappresentato da torrenti in qualche caso profondamente incassati (localmente denominati «cave»), che si attiva in occasione di eventi meteorici di elevata intensità.

Aspetti geologici, sismotettonici e idrogeologici.

L'area in esame si inquadra perfettamente nell'apparato vulcanico etneo, costituito dalla sovrapposizione di attività di più edifici vulcanici formati in età diverse a partire dal pleistocene i cui prodotti effusivi, per successive sovrapposizioni, poggiano su un substrato sedimentario depositatosi nel pleistocene inferiore-medio.

Tàle substrato, mai affiorante nell'area in esame, è rappresentato, prevalentemente, dalle argille marnose azzurre del pleistocene inferiore-medio (siciliano). Nell'area in esame esso determina la circolazione idrica sotterranea, grazie alle paleovallate fossili in esso presenti.

I prodotti presenti nell'area (lave, tufiti, piroclastiti, brecce e lahars) sono tutti riconducibili all'attività vulcanica dei centri eruttivi alcalini antichi, dei centri del «Trifoglietto», del «Leone», dell'«Ellittico» e del «Mongibello Antico e Recente».

Fra i litopiti affioranti le lave basaltiche hanno tessitura massiccia in banchi potenti da 2 a 10 mt., e con intercalati livelli di scorie e di piroclastiti dello spessore da 0,50 a 2 mt. Gli spessori di tali formazioni possono raggiungere anche i 200 metri. Tali banconi sono suddivisi in grossi blocchi da fratture diversamente orientate, talora beanti riconducibili a sforzi di tensione lungo allineamenti tettonici ben definiti. A queste si associano fessure di dimensioni millimetriche collegabili al raffredamento magnetico.

I tufi sabbioso-cineritici presenti nell'area hanno colore giallastro e sono spesso associati a brecce vulcanoclastiche ad elementi spigolosi; hanno spessore da qualche metro a 30-40 metri e mostrano una evidente stratificazione in livelli di 10-15° verso est.

L'insieme di questi prodotti piroclastici (tufiti) e vulcanoclastici (brecce) testimoniano una imponente fase esplosiva con probabile distruzione dell'apparato vulcanico da cui erano derivate le sottostanti colate laviche.

Di particolare significato è la presenza dei lahars (salice, moscarello e monachella), prodotti costituiti da brecce caotiche ben cementate di colore giallo brunastro contenenti grossi elementi lavici eterogenei a spigoli vivi e originatesi da eruzioni freatiche e dalla distruzione di un centro eruttivo.

Altri elementi di grande interesse geologico sono i «Domi» di S. Alfio (Cava Grande) e di Macchia (Torrente Nespola) originatesi da effusioni laviche, attraverso forme lineari, che all'atto della fuoruscita dovevano presentare una forte viscosità dando luogo ad accumuli di lave autobrecciate.

In atto il secondo domo è in fase di distruzione in quanto vi è stata impostata una cava per l'estrazione di grossi blocchi da utilizzare nelle opere di difesa del porto di Riposto.

Nell'area sono presenti diverse colate recenti: del 1651 (Montargano), 1689 (Monacella-Cerza Spirdo), 1928 (Ripe della Naca-Mascali) e 1971 (Cava Grande-Formazzo) Queste danno luogo ad una morfologia aspra e caratteristica diversamente colonizzate in riferimento alle epoche di formazione. Nella zona fa spicco la colata del 1928, sia per la freschezza della superficie scoriacea sia per la lunghezza che supera i 10 km. Infatti è giunta a breve distanza dalla costa distruggendo lungo il percorso l'abitato di Mascali.

I lineamenti tettonici della regione studiata sono riconducibili all'evoluzione strutturale subita dall'area etnea e dall'intera fascia orientale della Sicilia. Elemento fondamentale della tettonica è il sistema di faglie a gradinata, sismicamente attivo, con andamento all'incirca parallelo alla costa e che ha determinato scarpato con notevoli rigetti denominate «Timpe».

Sotto il profilo idrogeologico esiste una importante circolazione idrica sotterranea con falde fra le più ricche del massiccio etneo, sviluppate nella parte settentrionale nell'area compresa tra Vena, Presa, Nunziata e Puntalazzo e nella parte centro-meridionale nell'area compresa tra Milo, S. Alfio, Monacella e Macchia. Il bacino di alimentazione di quest'ultima si spinge fino alla Valle del Bove.

Esaminata la descrizione degli aspetti morfologici, il presidente prega l'arch. Caffo di mostrare le parti di territorio sottoposte alla proposta di vincolo spiegandone gli aspetti naturalistici, architettonici, nonché gli aspetti sulla viabilità.

L'arch. Caffo prende la parola e chiarisce che, dal punto di vista naturalistico-vegetazionale, le zone dei comuni presi in esame rientrano nella fascia della «Quercion Ilicis» caratterizzata da varie associazioni di quercie sempreverdi e decidue con altre specie arboree quali «frassini, begolari» ed arbustive. Di tale vegetazione spontanea, permangono relitti più o meno consistenti nelle zone più scoscese specie lungo il corso di alcuni torrenti particolarmente profondi quale il torrente «Guddi», vero campionario di specie vegetali anche rare.

Il resto del territorio è uniformemente interessato da colture che alle quote più basse constano essenzialmente di agrumeti associati ad altri alberi da frutto, quali nespole e soprattutto ciliegi, presenti con esemplari anche di grandi dimensioni.

La fioritura primaverile contribuisce in maniera notevole alla bellezza del paesaggio delle aree considerate.

Alle quote superiori, la coltura più diffusa, anche se attualmente in parziale fase di regresso, è il «vigneto», rappresentato nella sua tipica forma colturale «dell'alberello basso». Nella parte superiore della delimitazione proposta è già presente qualche castagneto coltivato.

Singoli esemplari di quercie, begolari o castagni sono sporadicamente presenti anche con esemplari monumentali, quali il famoso «Castagno dei 100 Cavalli», peraltro vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939, e il vicino castagno di S. Agata.

In quest'ultima analisi emerge abbastanza chiaramente che la vocazione delle aree proposte è spiccatamente agricola e il paesaggio umano in passato si è conformato a questa vocazione.

In particolare, la diffusione nel secolo scorso del vigneto alle quote più alte ha favorito, oltre al sorgere degli stessi agglomerati, un diffuso popolamento delle campagne e di numerose abitazioni rurali di varie tipologie.

Aspetti achitettonici.

Le tipologie rurali che formano delle aggregazioni, presenti nelle zone in esame, si esprimono attraverso spazi concatenati e strutturalmente semplici destinati ad uso esclusivamente abitativo e produttivo. Il tipo di tecnica costruttiva adoperata, il colore che la pietra e l'intonaco hanno assunto con il passare del tempo, imprimono un segno molto forte sul territorio, contribuendo così a rendere più alto il valore paesaggistico.

Le altre tipologie, invece, sono costituite da edifici isolati, a carattere sempre abitativo, ma dall'aspetto, signorile, denominate «Ville»; ciò è riferito alla connotazione degli spazi più articolati e alla introduzione di elementi strutturali, quale il portico, che restituiscono, in rapporto alla campagna circostante, una immagine di altissimo pregio.

È opportuno segnalare nelle zone di: Moscarello, Favazza e tra S. Giovanni e Nunziata, edifici che tutt'oggi mantengono, sia per l'aspetto tipologico che per la loro composizione architettonica, soprat-

tutto per il «sito» su cui insistono, un notevole interesse ambientale; essi sono rappresentati dai: palmenti, le masserie e le ville padronali, diffusi capillarmente su tutto il territorio.

Tra gli agglomerati caratteristici abbiamo:

il centro abitato di S. Alfio, che sorge su un forte pendio, il quale offre all'abitato una posizione di assoluta panoramicità e la viabilità, che ancor oggi è caratterizzata da strade strette; segue l'orografia naturale del sito.

Una emergenza architettonica molto forte che si rivela, arrivando al comune di S. Alfio, è rappresentata dalla Chiesa Madre, realizzata in pietra lavica e mattoni che dà, insieme agli edifici residenziali, un carattere di uniformità materica e cromatica, all'ambiente circostante.

Così come costituisce un forte segno la settecentesca chiesa del Calvario che si incontra venendo da nord.

Un altro interessante centro abitato è quello di Nunziata che conserva i caratteri tipici del paese etneo e che a tutt'oggi non ha subito particolari modifiche.

Di notevole interesse paesistico è il quartiere di Nunziata, disposto all'interno di uno stretto e ripido pendio.

L'agglomerato, con i colori e le tipologie tipiche, accompagna tale dislivello che diventa l'elemento morfologicamente più significativo del contesto circostante.

Inoltre, è interessante segnalare, nella zona compresa tra Nunziata, S. Giovanni e Macchia, tracce di necropoli e insediamenti di epoca greco-ellenistica, romana e bizantina.

Di epoca bizantina ne danno testimonianza l'impianto e gli affreschi presenti nella chiesa detta della Nunziatella.

Altri agglomerati rurali spontanei, oltre a godere di una posizione estremamente panoramica offerta dalla morfologia del terreno in cui sorgono (quota 476 e 538 dell'I.G.M.), mantengono nel loro centro storico interessanti esempi di architetture '700-'800, sono essi rappresentati dalle frazioni di Moscarello, Monacella, Montargano e S. Giovanni.

L'agglomerato di Paoli, ad esempio, nonostante il tentativo di inserimento attuale, presenta elementi tipici della architettura rurale siciliana, al suo interno è ancora individuabile il sistema tipologico della «corte», con gli edifici intorno e conserva ancor oggi, come elementi di arredo urbano, il «pozzo». L'uniformità dei «tipi edilizi» è data dal colore degli intonaci a base di sabbia vulcanica e terra.

Vanno, altresì, ricordati negli agglomerati presenti l'importanza di testimonianze architettoniche significative, riferite non tanto al pregio artistico quanto al valore di bene come «memoria collettiva».

Dall'analisi e dalle considerazioni svolte, in generale, si può affermare che il filo conduttore che unisce le varie e diversificate espressioni architettoniche, anche dal punto di vista figurativo e compositivo, è dato dal loro completo e armonioso inserimento nell'ambiente circostante già peraltro ricco di valenze paesaggistico ambientali.

Aspetti religiosi - votivi - simbolici.

Notevoli sono anche le presenze di edicole votive, in stile popolare di architettura spontanea, sparse per tutto il territorio, collocate lungo le strade dei centri abitati.

Tra questi è da segnalare: l'edicola votiva nella località «Pedata di S. Agata» legata alla leggenda della vita della Santa.

Altre edicole altrettanto significative sorgono lungo le vecchie «mulattiere» legate a fatti simbolici accaduti sui luoghi dove sorgono. Ad esempio, tra gli elementi simbolici, vi è da citare la chiesa di Maria SS. Bambina a Tagliaborsa la cui origine è legata alla leggenda popolare della conversione di un celebre brigante del '700.

Altri elementi di architettura votiva popolare sono rappresentati dalle cappelle rurali, che sorgono lungo la strada Nunziata-Puntalazzo, come: la Madonna del Rosario e la cappella privata sulla Timpa di Nunziata.

Aspetti sulla viabilità.

La viabilità comprende arterie di collegamento tra i centri più importanti che presentano caratteristiche di notevole panoramicità e di utilità ai fini dello scambio socio-economico delle popolazioni presenti in zona. Strettamente correlata a tale viabilità vi è la fitta rete di «carreggiabili e mulattiere» che mantengono il capillare collegamento con la campagna e che ancora presentano caratteristiche di naturalità con originali pavimentazioni in selciato e lastre di pietra lavica e con i tipici «muri a secco».

Da non trascurare all'interno di una parte delle aree la presenza della ferrovia circumetnea molto bene inserita nel paesaggio con i suoi manufatti in pietra locale risalenti al primi del secolo.

In conclusione, le aree prese in esame oggetto della proposta di vincolo, costituiscono, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, un interessante ed ancor ben conservato, nonostante il tentativo di aggressione rappresentato da un certo e indiscriminato uso del territorio, ecosistema da tutelare e salvaguardare.

La direzione di uno sviluppo sociale e produttivo dovrà tenere conto delle attuali peculiarità ambientali rispettando gli attuali e positivi livelli di correlazione che contraddistinguono gli aspetti maggiormente significativi quali quelli naturalistici, geo-morfologici, ecc.

Tutto ciò potrebbe rappresentare il modello di partenza per segnalare il corretto rapporto tra lo sviluppo del territorio e l'uomo che di tale sviluppo ne è «l'artefice».

A questo punto il presidente dopo aver chiarito che il vincolo proposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 — commi 3 e 4 dell'art. 1 — non vuole significare divieto assoluto di nuove costruzioni ma soltanto la loro necessaria regolamentazione, cosicché esse possano essere realizzate in modo armonico tale da inserirsi convenientemente nel paesaggio, constatato che non sono state sollevate obiezioni da parte degli intervenuti, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato il dott. La Fico Guzzo Franco di allontanarsi dalla sala riunione, di esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati.

1° Argomento: proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di S. Alfio.

(Omissis).

La Commissione:

considerato l'elevato interesse paesaggistico ed ambientale della zona del territorio comunale di S. Alfio, di cui alla odierna proposta, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geomorfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza,

Delibera

all'unanimità con il voto favorevole dei signori: dott. Elena Tomasello - presidente; arch. Giancarlo Mappa - componente; ing. Giuseppe Di Puglia - componente; dott. Gabriele Scrimali - componente - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale foreste - Catania, di *sottoporre a vincolo,* ai sensi dell'art. 1 - n.ri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 - l'estensione del territorio comunale di S. Alfio secondo i confini qui di seguito trascritti ed evidenziati sulla cartografia in scala 1:25.000 dell'I.G.M. con contorno in rosso e colore giallo all'interno.

Partendo 200 metri a valle della s.p. n. 59/III, lungo il limite amministrativo col comune di Mascali, procede parallelamente alla s.p. n. 59/III in direzione sud, fino al limite amministrativo con il comune di Milo. Segue poi il limite amministrativo coi comuni di Giarre e Mascali, fino a 200 mt. a valle della s.p. n. 59/III.

Il limite del vincolo proposto si intende esteso per una fascia di 100 metri ad eccezione del limite corrispondente con quello dell'area già vincolata, ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, a monte dell'area in oggetto e con quello coincidente con i limiti amministrativi con altri comuni.

Si intendono escluse dalla presente delimitazione le aree ricadenti nel comune di S. Alfio già sottoposte a vincolo, ai sensi della legge n. 1497/39 - con decreto del presidente della regione n. 885/S.G. del 20 maggio 1968.

Esaurito il 1° punto dell'ordine del giorno si passa al 2° punto dell'ordine del giorno.

(Omissis)

Il presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti per la serena e costruttiva partecipazione e dichiara sciolta la seduta alle ore 19.

(Omissis).

DECRETO ASSESSORIALE 22 ottobre 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Mascali.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Mascali, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«in località Cutula, in corrispondenza con il limite amministrativo con il comune di Giarre, il perimetro di vincolo segue, in direzione nord, la strada Tagliaborsa - s.p. n. 2/III fino all'imbocco con la s.p. n. 2/III (Riposto-Carrabba-Nunziata-S. Venera-Pedimonte Etneo). Quindi prosegue lungo questa strada in direzione nord-ovest, oltrepassando il bivio per Mascali e, con un sottopasso, l'autostrada A18, giungendo all'abitato di Nunziata. Prosegue poi lungo la via Risorgimento e, in direzione nord, lungo la via Piedimonte (sempre tratto della s.p. n. 2/III), incrocia il bivio per Mascali e prosegue fino alla frazione Portosalvo in corrispondenza con l'incrocio con la strada per S. Venera e Puntalazzo.

Da qui il confine di vincolo procede, in direzione ovest, lungo quest'ultima strada (via D. Nicolosi), oltrepassando la linea ferroviaria C.E., fino all'incrocio con la strada per S. Venera. Prosegue, quindi, in direzione nord-ovest, costeggiando la sciara di Scorciavacca, fino all'incrocio con la strada Puntalazzo-Presa e con la mulattiera congiungente il punto suddetto con la s.p. n. 59/III Fornazzo-Linguaglossa.

Il perimetro di vincolo procede lungo detta mulattiera, in direzione nord-ovest, fino alla strada Puntalazzo-Montargano s.p. n. 155 e da qui, lungo la suddetta strada, fino ad incrociare il limite amministrativo con il comune di S. Alfio.

Da qui il perimetro di vincolo procede in direzione sud-est lungo tale confine comunale per poi seguire il limite amministrativo con il comune di Giarre fino ad incrociare la strada Tagliaborsa - s.p. n. 2/III.

Il perimetro del vincolo sopra descritto si intende esteso tutto attorno per una ulteriore fascia di 100 metri ad eccezione dei tratti coincidenti con i limiti amministrativi comunali.

Si intende inclusa nella suddetta delimitazione la frazione Tagliaborsa facente parte del comune di Mascali»;

Accertato che il predetto verbale del 15 luglio 1991 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Mascali e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 15 luglio 1991 a supporto della proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Mascali, come sopra descritta, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona, che occupa un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geo-morfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere, nella loro globalità, le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 15 luglio 1991, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Mascali, in conformità della proposta del 15 luglio 1991 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, parte del territorio comunale di Mascali, descritta come sopra e delimitata in rosso e campitura gialla nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Mascali, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Mascali, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Mascali.

Palermo, 22 ottobre 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA. (Verbale n. 51 del 15 luglio 1991).

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 16,30, in Catania, nella sede della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania - via Luigi Sturzo, n. 80, si è riunita — a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione del 5 luglio 1991, n. prot. 4807/II «R.A.» — la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al decreto del presidente della regione Sicilia 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31, con D.A. n. 591 del 16 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991, registro 2, foglio 239, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

3) Mascali - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

(Omissis).

Poiché i quattro punti dell'ordine del giorno riguardano un solo argomento interessante comuni limitrofi che posseggono medesime caratteristiche panoramiche, paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche, il presidente propone ai presenti di discutere unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, allo scopo di evitare successive ripetizioni di interventi; la votazione, invece, dovrà avvenire su ogni singolo argomento.

Precisa, altresì, che al momento della votazione il dott. La Fico Cuzzo Franco dovrà allontanarsi.

La proposta viene accolta da tutti i componenti la commissione.

Il presidente, dott. Elena Tomasello, inizia la discussione dei punti all'ordine del giorno chiarendo che le aree prese in considerazione, ai fini della proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, occupano un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna; dove, particolarmente vari e ancora sufficientemente conservati, sono quei valori ambientali-paesaggistici, naturalistici e architettonici.

In particolare, le visuali panoramiche che si godono dai punti di vista più significativi riguardano.

la fascia costiera da Fiumefreddo ad Acireale;

le propagini meridionali dei Monti Peloritani con Castelmola e Taormina;

il massiccio etneo;

il basso versante etneo con i conetti avventizi, nonché le stesse aree prese in esame come la «Timpa» di Nunziata e il Vallone «Salto del Corvo» tra Nunziata e Puntalazzo.

Le aree, a vocazione spiccatamente agricola, non hanno ancora subito certe forme di aggressione che hanno colpito di contro il versante meridionale etneo.

Ma i primi segni di un cambiamento in tale direzione cominciano, purtroppo, a verificarsi.

L'arch. Mappa sottolinea l'importanza di controllare il territorio per apporre altri vincoli.

Il presidente, a questo punto, illustra i vari aspetti delle zone dei comuni di S. Alfio, Giarre, Mascali e S. Venerina proposti per il vincolo in discussione e, successivamente, dà la parola al dott. La Fico per descrivere nel dettaglio gli aspetti geo-morfologici dei territori interessati.

Aspetti geo-morfologici.

Il dott. La Fico fa presente che le aree oggetto della proposta di vincolo sono caratterizzate, dal punto di vista morfologico, da una grande varietà di aspetti che sono in relazione alla copertura lavica, più o meno recente e alla esistenza di scarpate più o meno pronunciate, dovute alla tettonica regionale.

In particolare, questa parte del vulcano rientra in una fascia delimitata a monte dalle isoipsa di quota 900 e a valle della isoipsa di quota 100, caratterizzata da pendii dolci costantemente degradanti da ovest verso est interrotti da ripidi scoscendimenti localmente denominati «Timpe» che danno una particolare suggestione al paesaggio e costituiscono dei veri e propri balconi panoramici.

La presenza, a margine nord dell'area, della colata lavica del 1928, crea con la sua morfologia, un'interessante elemento di rottura con l'andamento più dolce dell'orografia circostante.

In tutte le aree è presente un vero e proprio reticolo idrologico, rappresentato da torrenti in qualche caso profondamente incassati (localmente denominati «cave»), che si attiva in occasione di eventi meteorici di elevata intensità.

Aspetti geologici, sismotettonici e idrogeologici.

L'area in esame si inquadra perfettamente nell'apparato vulcanico etneo, costituito dalla sovrapposizione di attività di più edifici vulcanici formati in età diverse a partire dal pleistocene i cui prodotti effusivi, per successive sovrapposizioni, poggiano su un substrato sedimentario depositatosi nel pleistocene inferiore-medio.

Tale substrato, mai affiorante nell'area in esame, è rappresentato, prevalentemente, dalle argille marnose azzurre del pleistocene inferiore - medio (siciliano). Nell'area in esame esso determina la circolazione idrica sotterranea, grazie alle paleovallate fossili in esso presenti.

I prodotti presenti nell'area (lave, tufiti, piroclastiti, brecce e lahars) sono tutti riconducibili all'attività vulcanica dei centri eruttivi alcalini antichi, dei centri del «Trifoglietto», del «Leone», dell'«Ellittico» e del «Mongibello Antico e Recente».

Fra i litopiti affioranti le lave basaltiche hanno tessitura massiccia in banchi potenti da 2 a 10 mt., e con intercalati livelli di scorie e di piroclastiti dello spessore da 0,50 a 2 mt. Gli spessori di tali formazioni possono raggiungere anche i 200 metri. Tali banconi sono suddivisi in grossi blocchi da fratture diversamente orientate, talora beanti riconducibili a sforzi di tensione lungo allineamenti tettonici ben definiti. A queste si associano fessure di dimensioni millimetriche collegabili al raffreddamento magnetico.

I tufi sabbioso-cineritici presenti nell'area hanno colore giallastro e sono spesso associate a brecce vulcanoclastiche ad elementi spigolosi; hannospessore da qualche metro a 30-40 metri e mostrano una evidente stratificazione in livelli di 10-15° verso est.

L'insieme di questi prodotti piroclastici (tufiti) e vulcanoclastici (brecce) testimoniano una imponente fase esplosiva con probabile distruzione dell'apparato vulcanico da cui erano derivate le sottostanti colate laviche.

Di particolare significato è la presenza dei lahars (salice, moscarello e monachella), prodotti costituiti da brecce caotiche ben cementate di colore giallo brunastro contenenti grossi elementi lavici eterogenei a spigoli vivi e originatesi da eruzioni freatiche e dalla distruzione di un centro eruttivo.

Altri elementi di grande interesse geologico sono i «Domi» di S. Alfio (Cava Grande) e di Macchia (Torrente Nespola) originatesi da effusioni laviche, attraverso forme lineari, che all'atto della fuoruscita dovevano presentare una forte viscosità dando luogo ad accúmuli di lava autobrecciata.

In atto il secondo domo è in fase di distruzione in quanto vi è stata impostata una cava per l'estrazione di grossi blocchi da utilizzare nelle opere di difesa del porto di Riposto.

Nell'area sono presenti diverse colate recenti: del 1651 (Montargano), 1689 (Monacella-Cerza Spirdo), 1928 (Ripe della Naca-Mascali) e 1971 (Cava Grande-Formazzo). Queste danno luogo ad una morfologia aspra e caratteristica, diversamente colonizzate in riferimento alle epoche di formazione. Nella zona fa spicco la colata del 1928, sia per la freschezza della superficie scoriacea sia per la lunghezza che supera i 10 km. Infatti è giunta a breve distanza dalla costa distruggendo lungo il percorso l'abitato di Mascali.

I lineamenti tettonici della regione studiata sono riconducibili all'evoluzione strutturale subita dall'area etnea e dall'intera fascia orientale della Sicilia. Elemento fondamentale della tettonica è il sistema di faglie a gradinata, sismicamente attivo, con andamento all'incirca parallelo alla costa e che ha determinato scarpate con notevoli rigetti denominate «Timpe».

Sotto il profilo idrogeologico esiste una importante circolazione idrica sotterranea con falde fra le più ricche del massiccio etneo, sviluppate nella parte settentrionale nell'area compresa tra Vena, Presa, Nunziata e Puntalazzo e nella parte centro-meridionale nell'area compresa tra Milo, S. Alfio, Monacella e Macchia. Il bacino di alimentazione di quest'ultima si spinge fino alla Valle del Bove.

Esaminata la descrizione degli aspetti morfologici, il presidente prega l'arch. Caffo di mostrare le parti di territorio sottoposte alla proposta di vincolo spiegandone gli aspetti naturalistici, architettonici, nonché gli aspetti sulla viabilità.

L'arch. Caffo prende la parola e chiarisce che, dal punto di vista naturalistico-vegetazionale, le zone dei comuni presi in esame rientrano nella fascia della «Quercion Ilicis» caratterizzata da varie associazioni di quercie sempreverdi e decidue con altre specie arboree quali «frassini, begolari» ed arbustive. Di tale vegetazione spontanea, permangono relitti più o meno consistenti nelle zone più scoscese specie lungo il corso di alcuni torrenti particolarmente profondi quale il torrente «Guddi», vero campionario di specie vegetali anche rare.

Il resto del territorio è uniformemente interessato da colture che alle quote più basse constano essenzialmente di agrumeti associati ad altri alberi da frutto, quali nespole e soprattutto ciliegi, presenti con esemplari anche di grandi dimensioni.

La fioritura primaverile contribuisce in maniera notevole alla bellezza del paesaggio delle aree considerate.

Alle quote superiori, la coltura più diffusa, anche se attualmente in parziale fase di regresso, è il «vigneto», rappresentato nella sua tipica forma colturale «dell'alberello basso». Nella parte superiore della delimitazione proposta è già presente qualche castagneto coltivato.

Singoli esemplari di quercie, begolari o castagni sono sporadicamente presenti anche con esemplari monumentali, quali il famoso «Castagno dei 100 Cavalli», peraltro vincolato ai sensi della legge n. 1089/39, e il vicino castagno di S. Agata.

In quest'ultima analisi emerge abbastanza chiaramente che la vocazione delle aree proposte è spiccatamente agricola e il paesaggio umano in passato si è conformato a questa vocazione.

In particolare, la diffusione nel secolo scorso del vigneto alle quote più alte ha favorito, oltre al sorgere degli stessi agglomerati, un diffuso popolamento delle campagne e di numerose abitazioni rurali di varie tipologie.

Aspetti architettonici.

Le tipologie rurali che formano delle aggregazioni, presenti nelle zone in esame, si esprimono attraverso spazi concatenati e strutturalmente semplici destinati ad uso esclusivamente abitativo e produttivo. Il tipo di tecnica costruttiva adoperata, il colore che la pietra e l'intonaco hanno assunto con il passare del tempo, imprimono un segno molto forte sul territorio, contribuendo così a rendere più alto il valore paesaggistico.

Le altre tipologie, invece, sono costituite da edifici isolati, a carattere sempre abitativo, ma dall'aspetto, signorile, denominate «Ville»; ciò è riferito alla connotazione degli spazi più articolati e alla introduzione di elementi strutturali, quale il portico, che restituiscono, in rapporto alla campagna circostante, una immagine di altissimo pregio.

È opportuno segnalare nelle zone di: Moscarello, Favazza e tra S. Giovanni e Nunziata, edifici che tutt'oggi mantengono, sia per l'aspetto tipologico che per la loro composizione architettonica, soprattutto per il «sito» su cui insistono, un notevole interesse ambientale; essi sono rappresentati dai: palmenti, le masserie e le ville padronali, diffusi capillarmente su tutto il territorio.

Tra gli agglomerati caratteristici abbiamo:

il centro abitato di S. Alfio, che sorge su un forte pendio, il quale offre all'abitato una posizione di assoluta panoramicità e la viabilità, che ancor oggi è caratterizzata da strade strette; segue l'orografia naturale del sito.

Una emergenza architettonica molto forte che si rivela, arrivando al comune di S. Alfio, è rappresentata dalla Chiesa Madre, realizzata in pietra lavica e mattoni che dà, insieme agli edifici residenziali, un carattere di uniformità materica e cromatica, all'ambiente circostante.

Così come costituisce un forte segno la settecentesca chiesa del Calvario che si incontra venendo da nord.

Un altro interessante centro abitato è quello di Nunziata che conserva i caratteri tipici del paese etneo e che tutt'oggi non ha subito particolari modifiche.

Di notevole interesse paesistico è il quartiere di Nunziata, disposto all'interno di uno stretto e ripido pendio.

L'agglomerato, con i colori e le tipologie tipiche, accompagna tale dislivello che diventa l'elemento morfologicamente più significativo del contesto circostante.

Inoltre, è interessante segnalare, nella zona compresa tra Nunziata, S. Giovanni e Macchia, tracce di necropoli e insediamenti di epoca greco-ellenistica, romana e bizantina.

Di epoca bizantina ne danno testimonianza l'impianto e gli affreschi presenti nella chiesa detta della Nunziatella.

Altri agglomerati rurali spontanei, oltre a godere di una posizione estremamente panoramica offerta dalla morfologia del terreno in cui sorgono (quota 476 e 538 dell'I.G.M.), mantengono nel loro centro

storico interessanti esempi di architetture '700-'800, sono essi rappresentati dalle frazioni di Moscarello, Monacella, Montargano e S. Giovanni.

L'agglomerato di Paoli, ad esempio, nonostante il tentativo di inserimento attuale, presenta elementi tipici della architettura rurale siciliana, al suo interno è ancora individuabile il sistema tipologico della «corte», con gli edifici intorno e conserva ancor oggi, come elementi di arredo urbano, il «pozzo». L'uniformità dei «tipi edilizi» è data dal colore degli intonaci a base di sabbia vulcanica e terra.

Vanno, altresì, ricordati negli agglomerati presenti l'importanza di testimonianze architettoniche significative, riferite non tanto al pregio artistico quanto al valore di bene come «memoria collettiva».

Dall'analisi e dalle considerazioni svolte, in generale, si può affermare che il filo conduttore che unisce le varie e diversificate espressioni architettoniche, anche dal punto di vista figurativo e compositivo, è dato dal loro completo e armonioso inserimento nell'ambiente circostante già peraltro ricco di valenze paesaggistico-ambientali.

Aspetti religiosi - votivi - simbolici.

Notevoli sono anche le presenze di edicole votive, in stile popolare di architettura spontanea, sparse tutto il territorio, collocate lungo le strade dei centri abitati.

Tra questi è da segnalare: l'edicola votiva nella località «Pedata di S. Agata» legata alla leggenda della vita della Santa.

Altre edicole altrettanto significative sorgono lungo le vecchie «mulattiere» legate a fatti simbolici accaduti sui luoghi dove sorgono. Ad esempio, tra gli elementi simbolici, vi è da citare la chiesa di Maria SS. Bambina a Tagliaborsa la cui origine è legata alla leggenda popolare della conversione di un celebre brigante del '700.

Altri elementi di architettura votiva popolare sono rappresentati dalle cappelle rurali, che sorgono lungo la strada Nunziata-Puntalazzo, come: la Madonna del Rosario e la cappella privata sulla Timpa di Nunziata.

Aspetti sulla viabilità.

La viabilità comprende arterie di collegamento tra i centri più importanti che presentano caratteristiche di notevole panoramicità e di utilità ai fini dello scambio socio-economico delle popolazioni presenti in zona. Strettamente correlata a tale viabilità vi è la fitta rete di «carreggiabili e mulattiere» che mantengono il capillare collegamento con la campagna e che ancora presentano caratteristiche di naturalità con originali pavimentazioni in selciato e lastre di pietra lavica e con i tipici «muri a secco».

Da non trascurare all'interno di una parte delle aree la presenza della ferrovia circumetnea molto bene inserita nel paesaggio con i suoi manufatti in pietra locale risalenti ai primi del secolo.

In conclusione, le aree prese in esame oggetto della proposta di vincolo, costituiscono, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, un interessante ed ancor ben conservato, nonostante il tentativo di aggressione rappresentato da un certo e indiscriminato uso del territorio, ecosistema da tutelare e salvaguardare.

La direzione di uno sviluppo sociale e produttivo dovrà tenere conto delle attuali peculiarità ambientali rispettando gli attuali e positivi livelli di correlazione che contraddistinguono gli aspetti maggiormente significativi quali quelli naturalistici, geo-morfologici, ecc.

Tutto ciò potrebbe rappresentare il modello di partenza per segnalare il corretto rapporto tra lo sviluppo del territorio e l'uomo che di tale sviluppo ne è «l'artefice».

A questo punto il presidente, dopo aver chiarito che il vincolo proposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 — commi 3 e 4 dell'art. 1 — non vuole significare divieto assoluto di nuove costruzioni ma soltanto la loro necessaria regolamentazione, cosicché esse possano essere realizzate in modo armonico tale da inserirsi convenientemente nel paesaggio, constatato che non sono state sollevate obiezioni da parte degli intervenuti, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato il dott. La Fico Guzzo Franco di allontanarsi dalla sala riunione, di esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati.

Esaurito il 2° punto dell'ordine del giorno si passa al 3° punto dell'ordine del giorno.

(Omissis).

3° *Argomento:* proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di Mascali.

(Omissis).

La commissione:

considerato l'elevato interesse paesaggistico ed ambientale della zona del territorio comunale di Mascali, di cui alla odierna proposta, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geomorfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza,

Delibera

all'unanimità con il voto favorevole dei signori: dott. Elena Tomasello - presidente; arch. Giancarlo Mappa - componente; ing. Giuseppe Di Puglia - componente; dott. Gabriele Scrimali - componente - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale foreste - Catania, di *sottoporre a vincolo,* ai sensi dell'art. 1 - numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - l'estensione del territorio comunale di Mascali secondo i confini qui di seguito trascritti ed evidenziati sulla cartografia in scala 1:25.000 dell'I.G.M. con contorno in rosso e colore giallo all'interno.

In località Cutula, in corrispondenza con il limite amministrativo con il comune di Giarre, in direzione nord lungo la strada Tagliaborsa s.p. n. 2/III fino all'imbocco con la s.p. n. 2/III (Riposto - Carrabba - Nunziata - S. Venere - Piedimonte Etneo). Il limite prosegue lungo questa strada in direzione N.O., oltrepassando il bivio per Mascali, e con un sottopasso l'autostrada A18, giungendo all'abitato di Nunziata; prosegue poi lungo la via Risorgimento e in direzione nord, lungo la via Piedimonte (sempre tratto dalla s.p. n. 2/III), incrociando il bivio per Mascali (s.p n. 65), fino alla frazione Portosalvo in corrispondenza con l'incrocio con la strada per S. Venera e Puntalazzo.

Il confine procede in direzione ovest lungo questa strada (via D. Nicolosi), oltrepassando la linea della FCE fino all'incrocio con la strada per S. Venera. Prosegue, quindi, in direzione nord-ovest, costeggiando la Sciara di Scorviavacca, fino all'incrocio con la strada Puntalazzo - Presa e con la mulattiera congiungente il punto suddetto con la s.p. n. 59/III Fornazzo - Linguaglossa. Il vincolo procede lungo questa mulattiera, in direzione nord-ovest fino alla strada Puntalazzo - Montargano s.p. n. 155 e da lì lungo la suddetta strada fino ad incrociare il limite amministrativo col comune di S. Alfio.

Da qui procede in direzione sud-est lungo tale limite amministrativo e quindi col limite amministrativo con il comune di Giarre fino ad incrociare la strada Tagliaborsa - s.p. n. 2/III

Il limite del vincolo proposto si intende esteso per una fascia di 100 metri ad eccezione del limite corrispondente con quello dell'area già vincolata, ai sensi della legge n. 1457/39, a monte dell'area in oggetto e con quello coincidente con i limiti amministrativi con altri comuni.

Si intendono esclusi dalla presente delimitazione le aree di «Puntalazzo - S. Alfio» (zona Calvario) e «Montargano», ricadenti nel comune di Mascali già sottoposte a vincolo, ai sensi della legge n. 1457/39 - con decreto del presidente della regione n 4590/S.G. del 31 dicembre 1965 e decreto del presidente della regione n. 6486/S.G. del 18 novembre 1966.

Si intende inclusa nella presente delimitazione la perimetrazione della frazione Tagliaborse.

Esaurito il 3° punto dell'ordine del giorno si passa al 4° punto dell'ordine del giorno.

(Omissis).

Il presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti per la serena e costruttiva partecipazione e dichiara sciolta la seduta alle ore 19.

(Omissis).
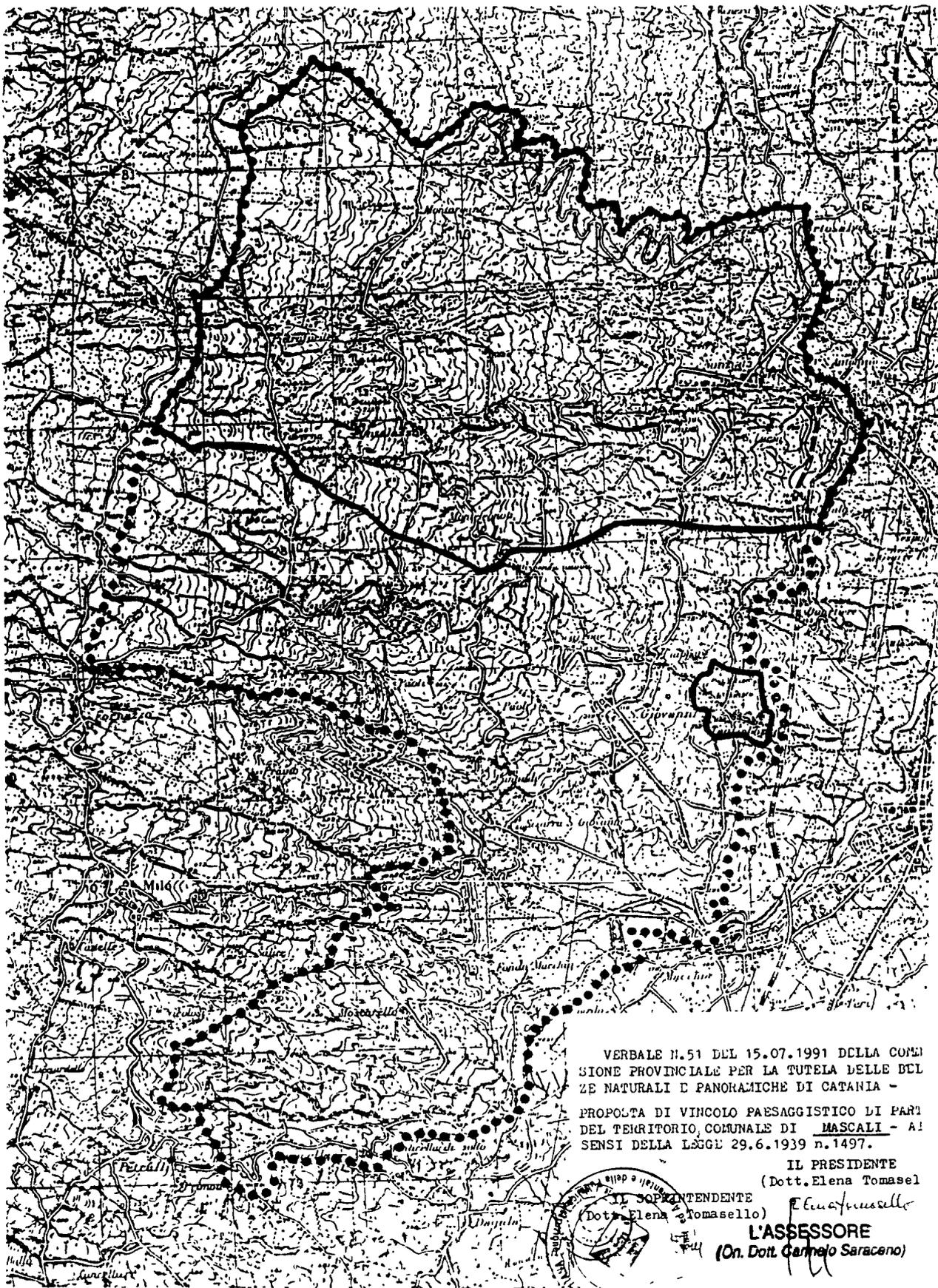
UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge n. 168/89;

Vista la legge n. 341/90;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante l'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1991/93;

Vista la delibera della facoltà di economia e commercio del 1° giugno 1994, con cui si chiede l'approvazione della modifica statutaria inerente il corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le deliberazioni del senato accademico in data 15 giugno 1994 e quella del consiglio di amministrazione in data 29 luglio 1994, con cui veniva ratificato il decreto rettorale d'urgenza n. 866 del 15 giugno 1994, atti tutti favorevoli alla richiesta di modifica statutaria;

Vista la delibera del Consiglio universitario nazionale in data 14 luglio 1994, che qualifica come formalmente corretta la proposta avanzata e però ne chiede integrazioni e chiarimenti, adeguando il relativo ordinamento degli studi al decreto ministeriale 11 febbraio 1994;

Vista la delibera della facoltà di economia e commercio in data 6 settembre 1994, con cui si forniscono i richiesti chiarimenti;

Visto il proprio D.R.U. n. 1089 del 9 settembre 1994, ratificato dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo il 13 settembre 1994;

Vista la delibera del senato accademico in data 9 settembre 1994, con cui si propone la modifica di statuto di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1994;

Vista la nota ministeriale 12 ottobre 1994, n. 2554, con cui il Ministro comunica che nulla osta da parte del Ministero all'emanazione del decreto rettorale di modifica di statuto per l'attivazione del corso di laurea in giurisprudenza, anche alla luce del principio di autonomia universitaria;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 settembre 1994 non ha espresso parere favorevole alla modifica in parola;

Ritenuto, attesa la peculiare struttura contenutistica della pronunzia del Consiglio universitario nazionale, che la stessa non possa essere intesa come parere sfavorevole, non essendo ravvisabile in essa alcun profilo ostativo all'approvazione della modifica statutaria, direttamente imputabile alla volontà collegiale dell'organo consultivo;

Considerato che, anche a voler qualificare il parere del Consiglio universitario nazionale come parere sfavorevole, è possibile dissentire motivatamente dallo stesso, in quanto parere non vincolante, così come ritenuto dall'avvocatura distrettuale dello Stato con parere in data 8 ottobre 1994, prot. 20066, nonché da vari professori ordinari della materia con conformi pronunzie;

Ritenuto in particolare:

che, sia la previsione dei corsi di laurea a costo zero, sia l'istituzione di un corso di laurea in giurisprudenza presso la facoltà di economia e commercio, trovano puntuale fondamento nelle previsioni del piano triennale 1991-1993, antecedente la modificazione del riordinamento didattico della facoltà di economia e commercio;

che la possibilità di prevedere corsi di laurea a numero chiuso è espressamente prevista nel decreto ministeriale 11 febbraio 1994, tab. III, art. 2;

che, l'Università ha compiutamente dimostrato il possesso delle risorse necessario per l'attivazione del corso, così come riconosciuto nel parere del Consiglio universitario nazionale del 14 luglio 1994, comprese quelle richieste dall'art. 8, comma 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994, tab. III;

che la sufficienza delle risorse risulta assicurata altresì nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante «approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio accademico 1991-1993»;

che appare opportuno inserire la prescrizione di cui all'art. 8, comma 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente in data 21 settembre 1994 e 27 settembre 1994, con cui i suddetti collegi hanno impegnato il rettore ad approvare la modifica di statuto di cui trattasi ed a mettere in atti quanto occorre per l'attivazione del corso di laurea in giurisprudenza, a partire dall'inizio del prossimo anno accademico 1994-95;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 recante «approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93», che autorizza espressamente l'attivazione delle facoltà di corsi di laurea previsti nel piano;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, atteso l'imminente inizio dell'anno accademico;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue, dopo l'art. 13 relativo alle lauree ed al diploma conferiti dalla facoltà di economia e commercio, con lo scorrimento degli articoli 14 e seguenti:

Capo II

FACOLTÀ DI ECONOMICA E COMMERCIO

(Omissis).

a. laurea in giurisprudenza.

Art. 14. — La durata del corso di studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15. — Il numero di iscritti a ciascun anno di corso puo essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 16. — Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

La facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 17. — Sono fondamentali le seguenti aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;
2) area del diritto civile;
3) area del diritto commerciale;
4) area del diritto comparato e comunitario;
5) area del diritto costituzionale;
6) area del diritto del lavoro;
7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);
8) area del diritto penale;
9) area del diritto processuale civile;
10) area del diritto processuale penale;
11) area del diritto romano;
12) area della storia del diritto medievale e moderno;
13) area economico finanziaria;
14) area filosofico-giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, la facoltà rende obbligatoria almeno un'annualità di insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Art. 18. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la facoltà:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nell'art. 17 gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o di altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenziano nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche, che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e procuratore legale e di notaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 18 ottobre 1994

Il rettore: RIZZO

94A7052

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993 con il quale è stato soppresso l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'informazione di cui alla tabella didattica XXVI-*bis* ed è stato sostituito da quello relativo al corso di laurea in informatica stabilito dalla nuova tabella didattica XXVI-*bis*;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 23 febbraio 1994;

consiglio di amministrazione del 24 marzo 1994;

senato accademico del 13 aprile 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 giugno 1994;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

La lettera *a)* del punto 3) dell'art. 1, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è sostituita dalla seguente:

a) corso di laurea in informatica.

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24 *(Laurea in informatica)*. — 1. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

5. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, debbono attenersi, per quanto riguarda la laurea in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle degli insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 9.

8. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

9. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area dell'informatica (tabella *A*): otto unità;
area della matematica (tabella *B*): sei unità;
sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*): due unità.

All'interno dell'area matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

10. I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area dell'informatica (tabella *A*): sei unità;
area della matematica (tabella *B*): quattro unità;
area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): due unità.

Gli insegnamenti obbligatori dell'area matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa. Gli insegnamenti dell'area della fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno un'unità della disciplina «fisica generale».

11. I restanti corsi di insegnamento per complessive dodici unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione, e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

12. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a otto unità didattiche.

13. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni: bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione dell'informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico gestionale (tabella *D*).

14. Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste quarantaquattro unità didattiche.

15. Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica.

Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

16. Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative al numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

17. La struttura didattica potrà richiedere il superamento di una prova di conoscenza di una o più lingue straniere.

18. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

19. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico disciplinari gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C*, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati presso l'Università degli studi di Udine.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE
ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
- algebra;
- algebra computazionale;
- algebra lineare;
- istituzioni di algebra superiore;
- matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
- istituzioni di logica matematica;
- logica matematica;
- teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
- geometria;
- geometria combinatoria;
- istituzioni di geometria superiore;
- matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
- analisi matematica;
- equazioni differenziali,
- istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
- calcolo delle probabilità;
- calcolo delle probabilità e statistica matematica;
- statistica matematica;
- teoria dei giochi;
- teoria dell'affidabilità;
- teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
- analisi numerica;
- calcolo numerico;
- matematica computazionale;
- metodi di approssimazione;
- metodi numerici per la grafica;
- metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA C

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica;

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazione di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi di ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

TABELLA D

Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

20. Il corso di laurea in informatica è attivato a partire dall'anno accademico 1994/95 limitatamente al primo anno di corso con l'attivazione degli insegnamenti previsti dalla tabella didattica su riportata di:

analisi matematica per due unità didattiche;
matematica discreta per due unità didattiche;
programmazione per due unità didattiche;
architettura degli elaboratori elettronici per due unità didattiche;
laboratorio di informatica (programmazione) per una unità didattica;
laboratorio di informatica (architettura degli elaboratori) per una unità didattica.

21. In attesa di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, tali insegnamenti, potranno essere sostituiti con i seguenti:

analisi matematica con analisi matematica I;
matematica discreta con la coppia di insegnamenti algebra (semestrale) - geometria (semestrale);
programmazione con teoria e applicazione delle macchine calcolatrici architettura degli elaborati con sistemi per l'elaborazione dell'informazione (I2500).

22. Il primo anno di corso del corso di laurea in scienze dell'informazioneè disattivato a partire dall'anno accademico 1994/95.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 11 ottobre 1994

Il rettore: STRASSOLDO

94A7053

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT».

Il decreto-legge 7 settembre 1994, n 528, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1994.

94A7121

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1994.

94A7122

Mancata conversione del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti».

Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1994.

94A7123

Mancata conversione del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale».

Il decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante: «Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1994.

94A7124

Trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1994:

Barbagli Nadio, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Longo De Bellis Franco, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Pantaleo Salvatore, notaio residente nel comune di Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Grumo Appula, distetto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Rinaldi Francesco, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Forni Giorgio, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di San Giovanni in Persiceto, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Broli Alberto, notaio residente nel comune di Breno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Sau Antonino, notaio residente nel comune di Nuoro, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Fatuzzo Raffaele, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Fabrocini Silvana, notaio residente nel comune di Morrovalle, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Belogi Giuseppe, notaio residente nel comune di Civitanova Marche, distretto notarile di Marcerata, è trasferito nel comune di Macerata, con l'anzidetta condizione;

Giambò Antonella, notaio residente nel comune di Montalbano Elicona, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Monica Rita, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di San Fratello, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Minutoli Mariagrazia, notaio residente nel comune di Melilli, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Villafranca Tirrena, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Bortoluzzi Andrea, notaio residente nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Gavirate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Neglia Benedetto Lucio, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Tradate, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Antonino, notaio residente nel comune di Lavena Ponte Tresa, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Guida Paolo, notaio residente nel comune di Quarrata, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

De Sena Angela, notaio residente nel comune di Saviano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Nola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caffarelli Eugenio, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione,

Armati Roberto, notaio residente nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

D'Alessandro Luigi, notaio residente nel comune di Olbia, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Mandato Raffaella, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione,

Pirro Rosario, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Saija Pierluigi, notaio residente nel comune di Tortorici, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ansalone Fulvio, notaio residente nel comune di Baronissi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Mercato San Severino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gentile Mario, notaio residente nel comune di Eboli, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Bersotti Maria Patrizia, notaio residente nel comune di Asciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione;

Pagano Massimo, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione;

Marranghello Antonio, notaio residente nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di San Bonifacio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1994 il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ansalone Fulvio alla sede di Mercato San Severino, distretto notarile di Salerno. Ansalone Maria Pia, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Mercato San Severino, distretto notarile di Salerno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

94A7054

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario

Decreto n. 90 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NEMAFAX» (tiofanato) sospensione orale al 20% - confezione da 1 litro - registrazione n. 25541.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 104 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «POSTIPOFISI FORTE» registrazione n. 1329 nelle confezioni flacone da 20 ml e scatola da 10 flaconi da 10 ml.

Titolare A.I.C.. ditta Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 00592170377.

Motivo della revoca: su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 108 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «PERGOVET 500» soluzione iniettabile nella confezione 7 fiale liofilizzato + 7 fiale solvente registrazione n. 24889.

Titolare A.I.C.: Società industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125 - codice fiscale 04886390584.

Motivo della revoca: su rinuncia della società titolare dell'A.I.C

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 109 del 20 ottobre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «PERGOVET 1000» soluzione iniettabile nella confezione 5 fiale liofilizzato + 5 fiale solvente registrazione n. 24889/1.

Titolare A.I.C.: Società industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125 - codice fiscale 04886390584.

Motivo della revoca: su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

94A7055

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Con provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 265/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinale: «FLUORO-URACILE ROCHE» - fiale iniettabili.

Titolare AIC: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Piazza Durante, 11.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate dalla società titolare dell'AIC anche nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 266/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinali:

«IG RABBIA» 1500 UI (flacone 10 ml);

«IG RABBIA» 300» UI (flacone 2 ml);

«IG RABBIA» 300» UI (siringa 2 ml).

Titolare AIC: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dall'Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli), s.s. 7-*bis*, km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 267/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinale: «SIERO ANTIOFIDICO» 1 fiala 10 ml - 1 fiala 10 ml + siringa.

Titolare AIC: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Istituto sierovaccinogeno italiano - ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli), s.s. 7-*bis*, km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 268/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinali:

«GAMMA MEN» (immunoglobulina umana anti D) 1 flacone 1500 UI/300 mcg + solv.;

«PEROGLOBULIN» (immunoglobulina umana anti pertosse) 1 siringa 2 ml;

«NORMOGAMMA» (immunoglobulina standard) 1 fiala 2 ml.

Titolare AIC: Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Tunisia, 39.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche dalla società Sclavo S.p.a., nello stabilimento sito in Sociville, località Bellaria (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 269/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinale: «SANDOPART» 10 compresse.

Titolare AIC: Sandoz Wander Pharma S.A. di Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via Quaranta, 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 270/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinali:

«IG MORBILLO» (flacone 2 ml);
«IG MORBILLO» (siringa 2 ml);
«IG PAROTITE» (flacone 2 ml);
«IG PAROTITE» (siringa 2 ml);
«IG EPATITE» (flacone im 1 ml/200 UI);
«IG EPATITE» (flacone im 3 ml/600 UI).

Titolare AIC: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche dall'Istituto sierovaccinogeno italiano - ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli) - s.s. 7-*bis*, km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 271/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinale: «EUPHYLLINA RILCON» 30 capsule da 50 mg, 30 capsule da 200 mg e 30 capsule da 300 mg.

Titolare AIC: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società OPW Oranienburger Pharmawerk GmbH nello stabilimento sito in Oranienburg (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 272/1994 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinale: «LENICALM» 30 compresse dal 0,3 g.

Titolare AIC: Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Poma s.n.c.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Crosara S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Decorrenza efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 115/1994 del 13 ottobre 1994

Specialità medicinale: «ANTORAL» (Tibenzonio ioduro) nelle confezioni flacone × ml 30 di spray e flacone × ml 250 di collutorio allo 0,05% (nuove confezioni di specialità già autorizzata).

Titolare AIC: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la confezione flacone × ml 30 di spray è prodotta e controllata dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Milano.

La confezione flacone × ml 250 di collutorio è prodotta e controllata dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri di AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1) flacone × ml 30 di spray - n. AIC: 023497100 (in base 10) 0QF2DD (in base 32); classe: C;

2) flacone × ml 250 di collutorio - n. AIC: 023497112 (in base 10) 0QF2DS (in base 32); classe: C.

Composizione:

flacone 30 ml spray:

100 ml contengono: tibenzonio ioduro g 0,050; eccipienti: polisorbato 20 g 1,300, dietilenglicole monoetiletere g 0,800, alcool g 10,000, saccarina g 0,020, aroma acqua tonica g 0,100, dimetilpolisilossano (emulsione al 10%) g 0,005, E 104 g 0,0004, E 131 g 0,0001, trietanolamina g 0,030, acqua depurata q.b. a ml 100;

flacone × 250 ml di collutorio:

100 ml contengono: tibenzonio ioduro g 0,05; eccipienti: polisorbato 20 g 1,3, dietilenglicole monoetiletere g 0,6, alcool g 10, saccarina g 0,02, aroma acqua tonica g 0,1, emulsione siliconica antischiuma g 0,005, E 104 g 0,0004, E 131 g 0,0001, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orale (disinfettante della gola, della bocca e delle gengive).

Antoral è indicato anche prima e dopo estrazioni dentarie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 116/1994 del 13 ottobre 1994

Specialità medicinale: «LOMEXIN» (fenticonazolo nitrato) nella forma scalp fluid (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare AIC: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la società titolare dell'AIC, sia nello stabilimento consortile sito in Pomezia, via Laurentina, km 24,730, sia nello stabilimento consortile sito in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Confezione autorizzata, numeri di AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 100 g scalp fluid 2%: n. AIC 026043214 (in base 10) 0SUSUG (in base 32); classe: C.

Composizione: 100 g di soluzione contengono: principio attivo: fenticonazolo nitrato 2 g; eccipienti: glicole propilenico 10 g, sodio lauriletestere solfato soluzione 40 g, alchilamidobetaina soluzione 10 g, acqua depurata 38 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni del cuoio capelluto che implicano il lievito pityrosporum quali la dermatite seborroica e la pityriasis capitis.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. MI-196 del 28 ottobre 1994

Specialità medicinale: «ERGAMISOL» (levamisolo) 20 compresse da 50 mg.

Titolare AIC: Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

1) indebolimento dei meccanismi di difesa immunitari quale esiste nelle infezioni persistenti e recidivanti:

stomatite aftosa recidivante;

herpes labialis recidivante (l'efficacia del prodotto in altre infezioni erpetiche è meno conosciuta);

infezioni a recidive frequenti delle vie respiratorie superiori;

brucellosi cronica.

Per ciascuna di queste indicazioni esistono pazienti che non rispondono al trattamento: la loro percentuale è dell'ordine del 30-40%,

2) coadiuvante nella terapia delle neoplasie maligne (immunoterapia), allo scopo di stabilizzare, controllando la diffusione metastatica per via ematica e le recidive locali, remissioni consecutive ad una riduzione tumorale ottenuta con i mezzi classici (chirurgia, radioterapia e chemioterapia con citostatici),

3) coadiuvante nella terapia post-chirurgica dei pazienti con cancro del colon allo stadio C secondo Dukes in associazione con il 5-fluoruracile.

Ergamisol non possiede alcuna proprietà antinfettiva, antinfiammatoria o antitumorale diretta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

94A7100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.- Edi.Gen., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 febbraio 1994, per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteco - Gruppo Presafin, con sede in Torino e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1994 al 18 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Tra. Mezzi di trasporto, con sede in Spoleto (Perugia) e unità di Spoleto (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1994 al 18 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unità di Morsano al Tagliamento (Pordenone), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1993 al 19 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 9 novembre 1993, art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone) e unità di Morsano al Tagliamento (Pordenone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.M.I.E., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Athos Mecatti, con sede in Impruneta (Firenze) e unità di Impruneta (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Montei 2000, con sede in Roma e unità di Pontinia (Latina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.I.E., con sede in Palermo, unità di Palermo e Trapani, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Flower Shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A7002

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Arcoop», in Arcore, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1994, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Arcoop», con sede in Arcore (Milano), costituita il 9 giugno 1983 per rogito notaio dott. Maria A. Panbianco ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Nelso Tilatti, nato a Moimacco (Udine) il 5 novembre 1946, residente in Usmate Velate (Milano), via C. Battisti, 18.

94A7056

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo artistico statale di Piacenza ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3369/1-2/I, datato 2 luglio 1994 del prefetto di Piacenza, il liceo artistico statale di Piacenza è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000, disposta dalla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, da utilizzare per l'acquisto, a parità di importo, di un forno ceramico usato finalizzato alle attività didattiche della scuola.

94A7057

Autorizzazione all'istituto statale d'arte «O. Licini» di Ascoli Piceno ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 567-Sett. I, datato 9 agosto 1994 del prefetto di Ascoli Piceno, l'istituto statale d'arte «O. Licini» di Ascoli Piceno è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer «Macintosh LC» con stampante in bianco e nero, per un valore commerciale di L. 1.500.000, disposta dall'Associazione volontari italiani sangue - A.V.I.S.

94A7058

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 novembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1554,17
ECU	1952,81
Marco tedesco	1026,53
Franco francese	299,14
Lira sterlina	2513,56
Fiorino olandese	915,78
Franco belga	49,889
Peseta spagnola	12,323
Corona danese	261,80
Lira irlandese	2477,19
Dracma greca	6,661
Escudo portoghese	10,056
Dollaro canadese	1145,30
Yen giapponese	15,989
Franco svizzero	1226,17
Scellino austriaco	145,82
Corona norvegese	235,09
Corona svedese	211,33
Marco finlandese	331,38
Dollaro australiano	1167,18

94A7150

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 111 - Impianti industriali meccanici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, come deliberato nella seduta del consiglio di facoltà del 22 dicembre 1993.

Gli aspiranti al concorso per trasferimento del posto di ricercatore dovranno presentare domanda di partecipazione, secondo lo schema riportato, redatta in carta libera, con firma autenticata da un notaio o da segretario comunale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390, ed inviata al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, rip. II, div. II, settore concorsi ricercatori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

94A7060

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993).

All'art. 16, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 79 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*. dove è scritto: «1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, ...», si legga: «1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ...».

94A7061

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189